

Il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente. Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019. Confermata in toto la disciplina TARI.

TARI – tassa sui rifiuti

Questa tassa è destinata a finanziare tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore o detentore degli immobili (locali/aree).

L'Amministrazione comunale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riconosciuto il discarico della tassa corrispondente ai mesi nei quali le utenze non domestiche sono state oggetto di chiusura in base ai vari decreti ministeriali.

Ricordiamo che la scadenza per il pagamento della **seconda rata** TARI 2020 è fissata per il prossimo **15 dicembre**.

IMU – imposta municipale propria

L'IMU, già conosciuta dal 2012, è una imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali e loro pertinenze** non ricadenti tra le abitazioni di lusso (catastalmente ricomprese nelle categorie A1, A8 o A9).

Il **versamento a saldo**, da eseguire a conguaglio in base alle aliquote approvate per l'anno d'imposta 2020, dovrà essere effettuato entro il **16 dicembre 2020**.

Ricordiamo le aliquote IMU dell'anno 2020 deliberate con Delibera C.C. n.23 del 09/07/2020:

| <i>Tipologia immobile</i> | <i>Aliquota</i> |
|--|-----------------|
| <i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9), unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze</i> | 6,0 ‰ |
| <i>Abitazioni locare a canone concordato ai sensi dell'art 12 del regolamento IUC</i> | 4,0 ‰ |
| <i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi da quelli classificati in categoria catastale D</i> | 10,1 ‰ |
| <i>Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i> | 2,5 ‰ |
| <i>Immobili classificati in categoria catastale D</i> | 10,1 ‰ |
| <i>Altri immobili (compresi terreni agricoli ed aree edificabili)</i> | 10,6 ‰ |
| <i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i> | 1,0 ‰ |

NOVITA' IMU 2020 PER LA RATA DI SALDO

L'articolo 78 del DL 14/08/2020 n. 104 ha stabilito l'esenzione dal pagamento IMU, per la rata di saldo, per:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. ; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata.
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'art. 9 del DL 28/10/2020 n. 137, l'art.5 del DL 09/11/2020 n. 149 e l'art.1, del D.L. 23/11/2020 n.154 hanno esteso la cancellazione della rata di saldo IMU a ulteriori attività, individuate mediante Codice ATECO, elencate negli allegati delle medesime normative, **a condizione che i relativi proprietari o titolari di diritti reali di godimento, siano anche gestori delle stesse attività.** Per l'elenco delle attività ricomprese, considerate le numerose tipologie di attività interessate si rimanda alla lettura dei suddetti articoli.

CONFERMA AGEVOLAZIONI IMU GIA' IN VIGORE

Si ricordano le agevolazioni, sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente:

La base imponibile **è ridotta del 50 per cento**, per:

- per i fabbricati di **interesse storico o artistico**;
- per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ed inoltre:

- per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24. Per il calcolo dell'imposta si rimanda alla consultazione del sito web <https://www.sepi-pisa.it>

Codici tributo IMU da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

| | |
|--|-------------|
| <i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9), unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze</i> | 3912 |
| <i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i> | 3913 |
| <i>Immobili di categoria catastale "D" - quota Comune (2,5‰)</i> | 3930 |
| <i>Immobili di categoria catastale "D" - quota Stato (7,6‰)</i> | 3925 |
| <i>Terreni</i> | 3914 |
| <i>Aree fabbricabili</i> | 3916 |
| <i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</i> | 3939 |
| <i>Altri fabbricati</i> | 3918 |

Imposta di soggiorno

L'Amministrazione comunale con Deliberazione del C.C. n. 21 del 09.07.2020 ha reso esenti i pernotti effettuati presso le strutture ricettive e le presenze presso le civili abitazioni in caso di locazione breve dalla data del 01/07/2020 sino al 31/12/2020.

Per ogni altra informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda:

Sito: <https://www.sepi-pisa.it> Scrivi a Sepi: <https://www.sepi-pisa.it/contact>

Call center 800.432.073 - FAX 050 820.850